

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**Mercoledì 19 luglio 2006**

**alle ore 16,30**

**21<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

- I. Comunicazioni del Governo in relazione all'esame da parte del Consiglio dell'Unione europea del 7° Programma quadro di attività comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e conseguente dibattito**
  
- II. Votazione sulle dimissioni presentate dal Senatore Malabarba (*scrutinio segreto*)**
  
- III. Discussione delle mozioni nn. 1-00007 e 1-00015, dei Senatori De Petris e Pirovano, su nuove pratiche enologiche (*testi allegati*)**

## MOZIONI SU NUOVE PRATICHE ENOLOGICHE

DE PETRIS, CARLONI, LADU, SOLIANI, TECCE, RIPAMONTI, TREU, VITALI, BOCCIA Antonio, NARDINI, ALBONETTI, CAPRILI, SANTINI, ROSSI Fernando, TIBALDI, RUSSO SPENA, VILLECCO CALIPARI, MALABARBA, DI SIENA, MANZELLA, FERRANTE, GARRAFFA, ENRIQUES, MARTONE, PALERMI, RAMPONI, DINI, DE ANGELIS, NIEDDU, MACCANICO, BIANCO, LUSI, CUSUMANO, BATTAGLIA Giovanni, PELLEGATTA, MONTINO, MERCATALI, SILVESTRI, BELLINI, CARRARA, PISA, BARBATO, SODANO, PETERLINI, PAPANIA, DONATI, COSSUTTA, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, IOVENE, BENVENUTO, ALLOCCA, RUBINATO, MANZIONE, PIGNEDOLI, MALAN, BOSONE, BONADONNA, GALLARDI, GIAMBRONE, SCALERA, POLLASTRI, THALER AUSSERHOFER, FUDA, PERRIN, BIANCONI, RONCHI, CAFORIO, DE GREGORIO – Il Senato,

(1-00007 p. a.)  
(13 giugno 2006)

premessi che:

il 15 settembre 2005 è stato sottoscritto fra Unione europea e Stati Uniti un pre-accordo commerciale in merito alle esportazioni dei vini, concernente fra l'altro la circolazione sul territorio comunitario dei prodotti ottenuti con le cosiddette «nuove pratiche enologiche», ad oggi interdette ai produttori europei;

fra le pratiche enologiche oggetto del pre-accordo risulta compresa l'aggiunta di trucioli di legno nei mosti per simulare l'invecchiamento tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere;

l'utilizzo dei trucioli consente di procurare rapidamente, con bassi costi di produzione, alcune note aromatiche tipiche dei vini di alta qualità, senza peraltro attivare quei processi di micro-ossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti, così rilevanti nella definizione delle qualità organolettiche del vino di pregio;

non esiste attualmente alcun metodo accreditato di analisi che consenta a chi dovrebbe operare i controlli di distinguere con certezza il vino maturato nelle botti di rovere da quello ottenuto con l'aggiunta di truciolo;

in assenza di chiare indicazioni in etichetta e di metodiche ufficiali di controllo, l'utilizzo dei trucioli di legno nei processi enologici può costituire pertanto un inganno per i consumatori ed una forma di concorrenza sleale per i produttori vinicoli europei;

il prestigio internazionale dei vini italiani si fonda oggi, in primo luogo, sul forte legame col territorio e con le tradizioni enologiche locali e potrà essere mantenuto solo valorizzando la specificità di questo percorso che ha richiesto forti investimenti sulla qualità e non inseguendo modelli produttivi incentrati sui bassi costi e sulla standardizzazione;

considerato inoltre che il 12 maggio 2006 i servizi tecnici competenti della Commissione europea si sono espressi favorevolmente rispetto all'ipotesi di utilizzazione dell'invecchiamento artificiale con trucioli di legno anche sul territorio comunitario, in attesa della definizione in sede di Organizzazione mondiale del commercio delle modalità di etichettatura, impegna il Governo:

ad adoperarsi in tutte le sedi comunitarie affinché sia difeso il percorso qualitativo ed il lavoro dei produttori vinicoli europei, impedendo l'introduzione di pratiche enologiche estranee alla tradizione e tendenti all'omologazione verso il basso dei gusti e dei prodotti ed affinché siano comunque adottate chiare modalità di etichettatura che consentano ai consumatori di scegliere consapevolmente;

a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione del comparto vitivinicolo nazionale, anche adottando quanto prima la riforma di settore per i vini a denominazione d'origine.

PIROVANO, FRANCO Paolo, DAVICO, CASTELLI, POLLEDRI, STIFFONI, FRUSCIO, DIVINA. – Il Senato,

(1-00015)  
(5 luglio 2006)

premessi che:

negli ultimi venticinque anni, i primi 5 Paesi europei esportatori di vino (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) hanno diminuito la loro quota di mercato sul totale delle esportazioni mondiali dal 76% al 65% (-14,5%), a fronte di una crescita dei volumi esportati del 41,0%;

le evoluzioni di cui sopra sono state, di fatto, determinate dalla crescente presenza sul mercato dei cosiddetti Paesi nuovi produttori, primi fra tutti gli USA (dall'1,0% al 4,5%), il Sud Africa (dallo 0,0% al 3,2%) ed i Paesi dell'Oceania (dallo 0,0% al 7,2%) e del Sud America (dall'1,0% al 7,4%);

sempre con riferimento agli ultimi venticinque anni, i consumi di vino si sono fortemente ridotti nei principali Paesi produttori ed esportatori e, in specie, in Francia (-28,3%) e Italia (-38,9%), mentre sono cresciuti in modo significativo nei principali Paesi nuovi produttori e, in particolare, negli USA (+21,2%), in Australia (+44,8%) e in Cina (+295,3%);

dai dati di cui sopra risulta evidente che per un Paese come l'Italia (che, più di altri, ha ridotto i consumi interni) lo sbocco commerciale rappresentato dalle esportazioni ha assunto rilevanza crescente, così come è divenuta crescente la concorrenza da parte dei Paesi nuovi produttori;

nonostante la situazione di crescente concorrenza e difficoltà, cui sono esposti i tradizionali Paesi produttori europei, la Commissione UE, il 10 marzo 2006, ha sottoscritto, a Londra, un accordo bilaterale con gli USA (ossia con uno dei principali Paesi nuovi produttori e, quindi, principali Paesi concorrenti) per consentire l'importazione nella UE di vini americani ottenuti con pratiche enologiche non ammesse in Europa, tra le quali l'invecchiamento artificiale attraverso l'impiego di trucioli di legno in luogo delle tradizionali botti del tipo *barrique*;

la Commissione UE, a seguito della sottoscrizione del suddetto accordo, nell'ambito del negoziato attualmente in corso per la revisione del-

l'OCM vitivinicola, ha proposto di estendere l'adozione della stessa pratica enologica anche in Europa e di lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in quale categoria di prodotti autorizzarla, senza tuttavia prevederne, in nessun caso, l'indicazione in etichetta;

la suddetta proposta della Commissione è stata approvata dalla maggioranza dei delegati nazionali che compongono il Comitato gestione vino della UE e, per quanto riguarda l'Italia, risulta sia stato espresso l'orientamento di consentire l'impiego dei trucioli per i soli vini da tavola;

la situazione di crescente concorrenza nel settore del vino dovrebbe essere affrontata, in specie nei Paesi di maggiore e più consolidata tradizione produttiva, non tanto sul piano della competitività in base ai costi di produzione, quanto sulla qualificazione dei prodotti espressione delle peculiarità produttive dei territori d'origine;

alla luce di quanto sopra, risulta evidente che l'apertura a pratiche enologiche come quella che prevede l'uso dei trucioli di legno in luogo dell'invecchiamento in botte è da considerare unicamente ispirata ad una logica di breve periodo, volta a fare fronte a situazioni di competitività contingenti, ma, di fatto, destinata a negare strategie di sviluppo di lungo periodo fondate sulla tutela e sulla valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché, nell'ambito dell'imminente riforma dell'OCM vitivinicola, non sia introdotta la possibilità di fare ricorso all'impiego dei trucioli di legno, in luogo delle tradizionali tecniche di invecchiamento in botte, ovvero, il ricorso a tale pratica sia sempre e comunque indicato in etichetta;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché la Commissione UE, nelle sedi dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), richieda che i prodotti vitivinicoli ottenuti con l'impiego di trucioli di legno e più, in genere, con pratiche enologiche non ammesse nella UE, possano accedere sul mercato comunitario solo recando l'indicazione in etichetta di dette pratiche;

ad adottare tutte le iniziative affinché la Commissione UE, sia nelle sedi WTO, sia nell'ambito di accordi bilaterali, definisca regole precise riguardo all'utilizzo di diciture tradizionali o di menzioni di qualità di vini di Paesi terzi e, in specie, alla loro limitazione d'uso ai soli casi in cui lo stesso è riconosciuto dalla normativa interna del Paese d'origine, non costituisce situazioni di concorrenza sleale e non trae in inganno il consumatore riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino.